



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”;

VISTO il d.P.R. del 21.10.2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. 21.12.1999, n. 508, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, e in particolare l'articolo 11;

VISTO il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modifiche, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 127, con cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 febbraio 2010, n. 17, con cui sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

VISTO l’art. 3 della citata l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO in particolare l’art. 11, del predetto d.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che:

- co. 1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lettera g), della citata l. n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

- co. 2: l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia”;

VISTA la nota prot. AOOSG MUR n. 1071 dell'1 febbraio 2021, con la quale sono state fornite indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 212/2005;

VISTA la richiesta di autorizzazione al rilascio di titoli accademici di I livello, del 15 febbraio 2022, per il corso in “ Fashion Design e Tecnologie del Prodotto Moda - DIPL02 avanzata dall'Istituto Secoli con sede a Milano, ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, con le successive integrazioni relative all'ordinamento del corso e del Regolamento didattico;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. 298) di costituzione del CNAM, decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTO il parere favorevole espresso dal CNAM sull'ordinamento dei corsi di studi e sul Regolamento didattico, nell'adunanza del 9 gennaio 2023, a seguito del supplemento d'istruttoria richiesto con delibera del 20 ottobre 2022;

VISTO il parere favorevole all'accREDITAMENTO per l'a.a. 2023/2024, espresso ai sensi del citato articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, in data 27 luglio 2023 (delibera 183), dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), a seguito delle controdeduzioni presentate dall'Istituzione sul parere non favorevole ANVUR del 25.5.2023 (delibera 118);

DECRETA:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024, l'Istituto Secoli, con sede a Milano, è autorizzato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 all'attivazione presso la propria sede del corso e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello in:
 - Fashion Design e Tecnologie del Prodotto Moda - DIPL02
2. L'ordinamento didattico del corso di studio e il Regolamento didattico è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

1. L'Istituto di cui all'articolo 1 provvede:
 - a) ad adeguare il proprio statuto prevedendo organi corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 per le istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999;



Al Ministro dell'università e della ricerca

- b) a comunicare al Ministero e aggiornare annualmente i dati relativi ai propri organi, al personale docente e amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria;
- c) a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 3

1. L'ANVUR procede alla valutazione periodica dell'Istituto di cui all'articolo 1, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, alla conclusione del secondo anno e del quinto anno di attività e, in seguito, con cadenza quinquennale. Nuovi corsi possono essere autorizzati solo successivamente alla valutazione positiva resa dall'ANVUR non prima della conclusione del secondo anno.
2. In caso di valutazione negativa da parte dell'ANVUR, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa. L'Istituto assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.
3. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge n. 508 del 1999, si provvede in ordine all'autorizzazione concessa ai sensi del presente decreto secondo le modalità e i termini che saranno definiti da tale regolamento.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini